

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

*Direzione Generale della Motorizzazione  
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre*

PROT. N. 1823M360  
Allegati n. /

Roma, 14.5.2002

Agli Uffici Provinciali della M.C.T.C.  
LORO SEDI

Ai Coordinatori della M.C.T.C.  
LORO SEDI

Ai C.P.A.  
LORO SEDI

All'Assessorato ai Trasporti,  
della Regione Siciliana  
Via Notarbartolo, 9  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Motorizzazione Civile  
Lungoadige S. Nicolò, 14  
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di  
Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38  
Via Crispi, 8  
BOLZANO

e p.c.

Al Ministero dell'Interno  
Dip.to Pubblica Sicurezza  
ROMA

Al Ministero delle  
Attività Produttive  
ROMA

Al Comando Generale  
dell'Arma dei Carabinieri  
ROMA

Al Comando Generale  
della Guardia di Finanza  
ROMA

Alle Prefetture della Repubblica  
LORO SEDI  
Alle Questure della Repubblica  
LORO SEDI

**OGGETTO: Applicazione di tende parasole per autocaravan.**

Diversi Uffici Provinciali hanno segnalato insistenti richieste di aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della strada, per l'applicazione di tende parasole lateralmente agli autocaravan, ad un'altezza da terra superiore a 2,00 m.

In merito si osserva quanto segue.

L'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata dalla direttiva quadro 98/14/CE del 6 febbraio 1998, recepita con Decreto Ministeriale del 4 agosto 1998.

Tale direttiva, all'appendice 1, dell'allegato XI, annovera, tra le direttive obbligatorie per gli autocaravan, la direttiva 74/483/CEE, concernente le sporgenze esterne dei veicoli a motore, che, tuttavia, non si applica alle parti di superficie esterna dei veicoli al di sopra di 2,00 m di altezza.

In assenza di una specifica regolamentazione europea, le tende parasole, installate lateralmente ad un'altezza superiore a 2,00 m, devono considerarsi parte del carico, della cui corretta sistemazione, ai sensi dell'articolo 164 del Codice della strada, sono responsabili il conducente e il proprietario del veicolo

Per quanto sopra, non ricorre l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giorgio BERRUTI)  
SN